

OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA RC I CAVALIERI PRATO SSD

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso in opposizione ex art. 78 Reg. di Giustizia e seguenti, notificato dal Rugby Cavalieri s. s. d. arl. in data 22 settembre u.s., avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo in data 16 settembre 2009 (Com ECC/01/GS), con la quale veniva comminata all'affiliata la sanzione della perdita della gara giocata contro la Benetton Treviso con il punteggio di 0-20, la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di Euro 500=, lo dichiara ammissibile.

La ricorrente chiede al Giudice Sportivo adito che lo stesso voglia, in via principale revocare il provvedimento deliberato nella riunione del 16 settembre 2009, revocare la dichiarazione di sconfitta a tavolino per 0-20, revocare la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di Euro 500=, omologare la gara con l'effettivo risultato del campo ovvero la vittoria della Benetton Treviso per 18-12 ed assegnare il punto di bonus.

Solo in via subordinata la reclamante invoca le attenuanti generiche di cui all'art. 10 punto 2) e previa conferma della sanzione della sconfitta a tavolino per 0-20, chiede la revoca o la conversione in altra sanzione meno afflittiva, la sanzione comminata della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica e della multa di Euro 500=.

La difesa del Rugby Club Cavalieri Prato incentra le proprie doglianze su due punti: il primo relativo al *dies ad quem* della sospensione dell'attività agonistica per l'inizio del periodo temporale, il secondo sul richiamo dell'applicazione delle attenuanti generiche sulla scorta che il tesserato Marco GIACCI avrebbe partecipato alla gara esclusivamente per pochi minuti.

La ricorrente, in relazione al suo primo punto evidenzia come, a suo dire, con l'applicazione delle squalifiche a settimane e con la sospensione delle stesse nel periodo estivo ci sarebbe una evidente disparità di trattamento tra le formazioni che possono iniziare la stagione prima e quelle che, al contrario, la possono iniziare più tardi.

Il Prato fa riferimento al fatto che nella settimana che ha preceduto l'inizio del campionato Super 10 è stata programmata la gara di Super Coppa tra Parma e Treviso. Il Prato evidenzia come se la partita di Super Coppa fosse stata giocata dopo l'inizio del campionato un giocatore squalificato delle due squadre non vi avrebbe potuto partecipare, con il vantaggio però che lo stesso avrebbe partecipato alla prima giornata di campionato.

La reclamante, poi, si dilunga in un serie di situazioni, con esempi e congetture, tutte tese ad avvalorare la tesi secondo la quale il termine per l'inizio dell'attività, e, dunque, per la decorrenza delle squalifiche, dovesse essere proprio quello del 5 settembre 2009 (giorno in cui si è giocata la Super Coppa tra Parma e Treviso) e che, pertanto, il tesserato Marco GIACCI aveva, al momento del suo impiego nella gara del 12 settembre 2009, già scontato la gara residua di squalifica.

La tesi, di per se innovativa, non merita peraltro l'accoglimento.

Alla reclamante sfugge tutta la normativa che attiene alla sospensione del termine di squalifica.

Anzitutto il GS deve sottolineare che in data 3 giugno 2009 il suo ufficio inviò il telegramma con il quale veniva comunicato che il tesserato Marco GIACCI, espulso temporaneamente al 7 del primo tempo supplementare nella gara contro L'Aquila in programma il 30 maggio 2009, aveva sommato 4 (quattro) cartellini gialli, ed era stato sanzionato ex art. 26/1 lettera Z) con una settimana di squalifica.

segue

Segue **Opposizione Omologatoria R. Cavalieri Prato SSD**

Il Comunicato A/31/GS è stato regolarmente pubblicato sul sito federale, nell'area Albo federale GS, avente oramai finalità di notifica a tutti gli effetti, e per evitare che la società Prato cadesse in errore, era stato aggiunto quanto segue *".....in applicazione della delibera federale n. 66/2008, valida per tutte le stagioni sportive, la sanzione di una settimana di squalifica resta sospesa ai sensi dell'art. 90 regolamento di giustizia dal 1 giugno 2009 e sino al giorno prima dell'inizio del campionato a cui il tesserato può partecipare"*.

La delibera federale in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi sul giorno in cui la sanzione inizia a decorrere dopo la sospensione estiva.

Viene indicato proprio il giorno precedente a quello in cui il tesserato può partecipare.

Non si capisce perché il dies ad quem dovrebbe essere spostato al 5 settembre 2009, quando il tesserato Marco GIACCI a quella gara non può e non poteva partecipare essendo, dal 10 agosto 2009, tesserato con il Prato stagione sportiva 2009-2010.

Il Giudice Sportivo, al contrario, ha effettuato una attenta ricerca per verificare se il Sig. Marco GIACCI avrebbe potuto prendere parte ad una gara di campionato diversa da quella del Super 10.

Ma tale ricerca ha dato esito negativo perché per il Sig. GIACCI, nato nel 1983, il primo campionato utile al quale poteva partecipare era proprio quello del Super 10.

E' pertanto da respingere la richiesta della ricorrente quando tenta di sostenere che il sig. GIACCI, al momento dell'inizio del campionato Super 10 aveva già scontato la squalifica di una settimana, evidenziando, al contrario, che la sanzione è personale e che il decorso del termine per la prosecuzione della stessa è riferibile solo ed esclusivamente allo stesso tesserato ed al campionato in cui può partecipare. Ogni altra deduzione è priva di fondamento e va rigettata per evitare che altre società cadano in errore.

Con il secondo motivo di gravame, il Prato richiama il GS ad applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 10 n. 2) regolamento di Giustizia evidenziando da una parte che il tesserato Marco GIACCI ha preso parte alla gara per soli 2 (due) minuti e che l'errore di impiegare il tesserato nella gara contro la Benetton è scaturito da un errore indicato nell'omessa consegna del supporto cartaceo contenente tutti gli squalificati diramato dall'Ufficio del Giudice Sportivo con il Comunicato Prot. 12/GS/ Naz dell' 11 agosto 2009.

Il regolamento di giustizia FIR ha introdotto la tematica delle circostanze (attenuanti ed aggravanti) al fine di ridurre o aggravare le singole fattispecie quando le stesse siano ritenute concorrenti o prevalenti con i fatti in contestazione.

Il Giudice Sportivo, tuttavia, prima di verificarne l'applicazione – in ipotesi anche se non conosciute dalla ricorrente – del concorso delle attenuanti, evidenzia, che per propria costante giurisprudenza, in casi in cui le società impieghino tesserati che per qualsiasi motivo non potevano prendervi parte, applica con rigidità il formalismo giuridico e la rigorosa applicazione delle norme che il legislatore sportivo gli mette a disposizione.

Al Giudice Sportivo, in buona sostanza, viene lasciata la possibilità di verificare caso per caso l'esistenza o il concorso delle circostanze e solo in presenza di esse può applicare riduzioni anche sotto i minimi edittali, ma in conseguenza del rigido formalismo di cui sopra non appare questa la situazione cui si possano applicare circostanze attenuanti.

Segue

Segue **Opposizione Omologatoria R. Cavalieri Prato SSD**

Tra l'altro, In merito all'asserita utilizzazione del sig. Marco GIACCI per soli 2 minuti di gioco, durante i quali il punteggio non avrebbe subito modifiche, è stato accertato, al contrario, che il tesserato del Prato fa ingresso nel recinto di gioco al 19° del secondo tempo per rilevare il n. 6 Luca PETILLO.

Risulta bensì vero, quanto sostenuto dalla ricorrente, cioè che nel tempo in cui il Sig. GIACCI resta in campo il risultato della gara non cambia per il Prato poiché le uniche marcature sono realizzata dalla Benetton Treviso (meta al 14' e calcio piazzato al 22').

In merito, invece, al mancato recapito del comunicato 12 GS/NAZ. non si deve aggiungere altro se non che il Giudice Sportivo della FIR non ha mai effettuato quella spedizione.

Il Giudice Sportivo FIR ha infatti inviato il telegramma 3 giugno 2009 ed ha pubblicato i due comunicati sull'Albo Federale GS.

Per tutto quanto sopra riferito e considerato il Giudice Sportivo, pur comprendendo l'errore banale nel quale è occorsa la società Rugby Cavalieri Prato, in applicazione del noto principio che l'ignoranza della legge non ammette scusabile, non può accogliere il reclamo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 10, 11, 12, 28/1 lettera e) 78, 79, 80 regolamento di giustizia e artt. 16 lett.b) e 25 lett.b) e 25 ultimo comma Reg. attività Sportiva, respinge il reclamo così come presentato e conferma la decisione assunta in data 16 settembre 2009 (Com ECC/01/GS), con la quale veniva comminata all'affiliata la sanzione della perdita della gara giocata contro la Benetton Treviso con il punteggio di 0-20, la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di Euro 500=. Dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma li 12 Ottobre 2009

**(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)**

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)**